

Relazione di Mario BARBUTO
Addendum avente ad oggetto l'ultimo intervento sul tema

«Compenso al CTU»

A) In principio era l'art. **24 disp.att.cpc risalente al r.d.18 dicembre 1941 n. 1368** (articolo che ora è un vuoto simulacro perché privo di contenuto).

«(Liquidazione dei compensi). La liquidazione del compenso al consulente tecnico é fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale é posto il pagamento. Il compenso e' commisurato alle difficoltà delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa, e osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge»

B) La norma codicistica è stata abrogata dalla **legge 8 luglio 1980, n. 319 - Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.**

La legge era costituita da 14 articoli, chiari ed efficaci

E' rimasta in vigore dal 30 luglio 1980 al 30 giugno 2002 (per 22 anni).

Interi generazioni di CTU, Magistrati e Avvocati hanno imparato ad applicarla.

C) Il 1° luglio 2002 è entrato in vigore il **DPR 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)**, il cui art. 298 ha ribadito l'abrogazione dell'art. 24 disp. att. cpc ed ha abrogato anche la legge 8 luglio 1980 n. 319, **eccetto l'art. 4.**

Il TU n. 115 del 2002 è diventato così l'unica fonte per la liquidazione dei compensi, unitamente all'art. 4 della legge n. 319 del 1980.

In realtà, come vi vedrà alla lett. G) la legge n. n. 319 del 1980 è "morta" solo formalmente

D) L'art.4 della legge n. 319/1980, unico sopravvissuto all'abrogazione formale, ha subito due modifiche (l'una nel 1984, l'altra nel 1988)

Si riporta il testo:

Art. 4 «Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza é di due ore. L'onorario per la prima vacanza é di L. 10.000 e per ciascuna delle successive é di L. 5.000. L'onorario per la vacanza puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacanza non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli

incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Primo **AGGIORNAMENTO** dell'art. 4: D.P.R. 30 marzo 1984, n.103

Art. 1 « Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacanza e di L. 8.000 per ciascuna delle vacanze successive»

Secondo **AGGIORNAMENTO** dell'art 4: D.P.R. 27 luglio 1988, n.352

Art. 1: " Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacanza e di L. 10.000 per ciascuna delle vacanze successive."

[per l'adeguamento in euro ved. il D.M. 30 maggio 2002 del Ministro della Giustizia, citato al punto H)].

E) Il Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R., testo coordinato 30 maggio 2002 n- 115) consta di 302 articoli e 8 allegati (molti in formato *grafico* visibili nel sito ufficiale www.normattiva.it)

I 302 articoli sono raggruppati in dieci Parti (da Parte I a Parte X)

All'interno della **Parte II**, il **Titolo VII** — con denominazione «**Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario**» — contiene gli articoli da 49 a 57 che rappresentano la fonte per la liquidazione dei compensi per il consulente tecnico (prima rappresentata dal solo art. 24 disp. att. c.p.c. citato, che per il *quantum* si limitava a rinviare alle "tariffe esistenti", come oggi).

F) In particolare

- L'art. 49 (Elenco delle spettanze) dispone: «1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo».
- L'art. 50 (Misura degli onorari) dispone «1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia [ved. punto H)], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria».
- L'art. 51 (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili) dispone: «1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve

tener conto d difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. 2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

- L'art. 52 (Aumento e riduzione degli onorari) dispone: «1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. 2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti ((di un terzo)).
- L'art. 53 (Incarichi collegiali) dispone: «1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli».
- L'art. 54 (Adeguamento periodico degli onorari) dispone: «1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adequata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- L'art. 55 (Indennità e spese di viaggio) dispone: «1. Per l' indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico. 2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. 3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato».
- L'art. 56 (Spese per l'adempimento dell'incarico) dispone: «1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. 2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. 3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50. 4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo».
- L'art. 57 riguarda l'«equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato»

G) Consultando l'art. 302 è possibile capire che gli artt. 49-57 sopracitati rappresentano la trasposizione nel nuovo TESTO UNICO delle disposizioni prima contenute nella **legge 8 luglio 1980, n. 319**

Ciò mediante la «**TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA**».

Infatti il T.U. n. 115 del 2002, come tutti i testi unici, altro non è che la unificazione in un unico elaborato di plurimi sistemi normativi preesistenti.

H) Decreto Ministro della Giustizia **30 maggio 2002** - *Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002)¹

Art. 1 «*Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di **euro 14,68** per la prima vacanza e di **euro 8,15** per ciascuna delle vacanze successive*».

[con adeguamento di £. 18.000 e £. 10.000 del D.P.R. 27 luglio 1988, n.352].

Il D.M. citato contiene un **ALLEGATO** dal titolo:

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

L'art. 3 dell'Allegato dispone: «Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, **diritti aziendali e industriali** nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12».

[L'art. 2, a cui fa riferimento l'art. 3, disciplina la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, con un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.]

Conclusioni

Una normativa così farragिनosa — decisamente inadeguata rispetto al dovere di stabilire con chiarezza il compenso di professionisti che sacrificano il loro tempo per la giustizia — è spesso fonte di litigiosità e discussioni in sede giurisprudenziale.

¹ Benché coevo al T.U. 30 maggio 2002 n. 115 (portano la stessa data) il D.M. non menziona la nuova fonte normativa, bensì la vecchia, cioè la legge 8 luglio 1980 n. 319.

Consultando il CED della Suprema Corte con la chiave di ricerca “compenso consulente tecnico”, si rinvenivano **316** massime ufficiali della Corte di Cassazione per il periodo dal 2017 al 1954 (la più recente è del 21 settembre 2017).

I “precedenti” visionati sono di numero largamente inferiore alla reale litigiosità che giunge ai giudici di legittimità perché molte decisioni non vengono massimate per ragioni varie.

Di esse ben **119**, oltre un terzo, sono del periodo tra il 2002 e il 2017, vigente il nuovo Testo Unico che aveva l’ambizione di rendere più trasparenti e di semplificare le norme esistenti.

Ho consultato alcune richieste di onorari e compensi di CTU torinesi, totalmente accolte dal giudice.

Sono rimasto sorpreso per l’impegno e la precisione dei richiedenti nella ricostruzione e nella menzione delle fonti normative. Tutto tempo sottratto ai loro impegni professionali.

Torino 9 novembre 2017

Mario Barbuto